



Ufficio: SEGRETERIA ALBO P ←

FRENOS
SUD.

Al sindaco di Bibbiena

Al presidente del consiglio comunale di Bibbiena

Oggetto: mozione ospitalità di circhi e attività similari che impiegano specie animali selvatiche o esotiche.

Premesso che:

L'attività circense è un'arte antica, nata con la cultura di artisti che si esibivano in numeri di grande difficoltà ed acrobazie; mentre oggi la maggiore attrazione che questi spettacoli offrono è vedere animali esotici (leoni, tigri, giraffe, ecc.) esibirsi in numeri che di artistico non hanno nulla e che umiliano questi animali nati liberi nel loro habitat e costretti ad esibirsi per questi penosi spettacoli.

Questi recenti anni stanno portando ad una sempre maggiore sensibilità verso le tematiche di mancanza di rispetto per gli animali che sono anche sempre più a rischio estinzione,

recenti sondaggi hanno evidenziato che circa il 68% degli italiani non vorrebbero vedere più animali esibirsi nei circhi.

Le condizioni di detenzione degli animali nei circhi vengono identificate come non idonee anche da riconosciute autorità scientifiche.

La British Veterinary Association non ritiene che i bisogni relativi al benessere degli animali selvatici/esotici possano essere soddisfatti nell'ambiente dei circhi itineranti;

in linea con quanto affermato, sempre più paesi nel mondo hanno aderito al bando degli animali dai circhi, un numero in continua crescita anche in Europa;

numerosi inoltre sono stati negli ultimi anni, episodi di fuga di animali detenuti in questi circhi itineranti, costituendo quindi un pericolo per gli abitanti del comune ospitante il Circo.

Considerato che:

l'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) prescrive ai comuni di compilare un elenco delle aree disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento e conferisce al regolamento comunale la competenza a concedere suddette aree;

la Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata il 27 gennaio 1978 a Bruxelles, all'articolo 4 recita: "Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto", e all'articolo 10: "nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale";

la legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la

commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente, la Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), che ha stabilito i criteri generali e i requisiti minimi per la detenzione di animali esotici nei circhi e mostre itineranti, in funzione della tutela del loro benessere;

la CITES, nell'emanazione delle linee guida di indirizzo per il mantenimento di animali presso circhi e mostre itineranti, ha sottolineato che "le indicazioni inerenti i requisiti minimi non devono essere considerate come una giustificazione o invito a mantenere determinate specie nei circhi. In particolare, si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe e rapaci ;

la legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto del maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) punisce chiunque maltratti gli animali, anche contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche.

Rilevato che:

molte amministrazioni comunali hanno approvato apposito regolamento per le attività di spettacolo viaggiante, disponendo che nel territorio comunale non siano più accolti spettacoli di intrattenimento pubblico o privato con uso di animali di specie selvatiche ed esotiche individuate dalla CITES;

Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale

- A non rilasciare autorizzazioni sul loro territorio per spettacoli circensi in cui si usano e si sfruttano, contro natura, gli animali;
- A sollecitare il governo a vietare, con legge statale, l'uso di animali negli spettacoli circensi in Italia (come già accade in altri Stati, compresi Inghilterra e Francia);
- A sollecitare lo Stato a concedere i contributi statali per i circhi solo nel caso essi non usino animali;
- A creare le condizioni affinché tutta la popolazione venga meglio informata sulla materia e venga sensibilizzata tutta l'opinione pubblica a disertare spettacoli che sfruttano gli animali;
- A modificare di conseguenza le condizioni di attendamento circhi all'interno del regolamento per la tutela degli animali.

Consigliere Indipendente
Pietro Salvatore Pennisi